

STATUTO DEL CONSORZIO DI BACINO

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Denominazione e sede.
- Art. 2 - Natura e oggetto.
- Art. 3 - Competenza consortile.
- Art. 4 - Quote di partecipazione e qualità di consorzista.
- Art. 5 - Funzione normativa e tariffe.
- Art. 6 - Programmazione.
- Art. 7 - Norma di rinvio.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 8 - Informazione.
- Art. 9 - Accesso, partecipazione e azione popolare.
- Art. 10 - Garanzie per gli utenti.
- Art. 11 - Rapporti con associazioni ed istituzioni.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

- Art. 12 - Organi del Consorzio.
- Capo I - Assemblea.
- Art. 13 - Funzioni.
- Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea.
- Art. 15 - Sessioni e sedute.
- Art. 16 - Funzionamento.
- Art. 17 - Composizione dell'Assemblea.
- Art. 18 - Presidente dell'Assemblea.
- Capo II - Consiglio d'Amministrazione.
- Art. 19 - Funzioni.
- Art. 20 - Convocazione e funzionamento.
- Art. 21 - Composizione e nomina.
- Art. 22 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni.
- Capo III - Presidente del Consorzio.
- Art. 23 - Funzioni.
- Art. 24 - Elezione.
- Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.
- Art. 25 - Revisore dei conti. Funzioni.
- Art. 26 - Segretario del Consorzio.
- Art. 27 - Personale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 28 - Gestione economico-finanziaria e contabile.
- Art. 29 - Investimenti e contratti.
- Art. 30 - Disposizioni finali.

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituito il Consorzio di bacino denominato "CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE" siglabile "C.E.C."
2. Il Consorzio ha sede legale in Cuneo, via Roma n. 28.
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 2

(Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3

(Competenza consortile)

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
2. Il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino.
4. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio.

5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art 4

(Quote di partecipazione e qualità di consorzista)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 28 le quote di partecipazione degli enti consorziati sono così definite:

1) ACCEGLIO	0,5
2) AISONE	0,2
3) ARGENTERA	0,2
4) BEINETTE	1,6
5) BERNEZZO	1,4
6) BORGO SAN DALMAZZO	7,7
7) BOVES	5,0
8) BUSCA	4,7
9) CANOSIO	0,1
10) CARAGLIO	3,6
11) CARTIGNANO	0,1
12) CASTELLETTO STURA	0,6
13) CASTELMAGNO	0,2
14) CELLE MACRA	0,1
15) CENTALLO	2,9
16) CERVASCA	1,8
17) CHIUSA PESIO	2,3
18) CUNEO	38,7
19) DEMONTE	1,4
20) DRONERO	4,2
21) ELVA	0,1
22) ENTRACQUE	1,0
23) GAIOLA	0,2
24) LIMONE PIEMONTE	3,5
25) MACRA	0,1
26) MARGARITA	0,6
27) MARMORA	0,1
28) MOIOLA	0,2
29) MONTANERA	0,3
30) MONTEMALE	0,2
31) MONTEROSSO GRANA	0,3
32) MOROZZO	1,0
33) PEVERAGNO	2,7
34) PIANFEI	1,2
35) PIETRAPORZIO	0,1
36) PRADLEVES	0,2
37) PRAZZO	0,2
38) RITTANA	0,1

39) ROASCHIA	0,1
40) ROBILANTE	1,3
41) ROCCABRUNA	0,7
42) ROCCASPARVERA	0,2
43) ROCCAIONE	1,9
44) SAMBUCO	0,1
45) SAN DAMIANO MACRA	0,4
46) STROPPO	0,1
47) TARANTASCA	0,8
48) VALDIERI	1,1
49) VALGRANA	0,3
50) VALLORIANTE	0,2
51) VERNANTE	1,3
52) VIGNOLO	0,9
53) VILLAR SAN COSTANZO	0,6
54) VINADIO	0,6

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse.

4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 5

(Funzione normativa e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo delle pubblicazioni, dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

3. L'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, definisce i piani finanziari e la tariffa dei rifiuti di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158 ed al d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, sentiti i Comuni sulla qualità del servizio e sulla congruità della tariffa.

Art. 6

(Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.
2. Il piano programma ha particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ogni singolo Comune associato, al fine di conseguire nell'intero bacino le percentuali previste dal d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 24, nonché dal Piano regionale e dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti.
3. Il piano programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, nonché trasmesso entro i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione.
4. L'Assemblea approva il piano programma contestualmente all'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale, comunque in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione degli stessi.

Art. 7

(Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla Convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 8

(Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. Durante il mandato, o l'incarico, i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell'Assemblea.
3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 9

(Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 10

(Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.
2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità del servizio all'utenza.
3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.
4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emissione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.
5. I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 11

(Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.
3. Il Consorzio promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 12

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi l'Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio d'Amministrazione, il Revisore dei conti.

2. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea consortile.

Capo I - Assemblea.

Art. 13

(Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compresa la disciplina dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente; determina le indennità, nomina e revoca il Presidente ed il vice Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei conti, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.

3. L'Assemblea delibera sull'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio e sull'accettazione di nuove adesioni e di recessi, nonché sulla costituzione, o partecipazione, a società di capitali.

Art. 14

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero da almeno due componenti il Consiglio d'Amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.

3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore. La convocazione può altresì avvenire per telefax o per via telematica.

Art. 15

(Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio pluriennale e del rendiconto dell'esercizio, in sessione straordinaria in ogni altro caso.

2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza tanti componenti che rappresentino il 50% (cinquanta per cento) delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione con la presenza di almeno un decimo dei componenti che rappresentino non meno di un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Presidente del Consorzio ed il Segretario del Consorzio, il quale ultimo cura la redazione dei verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 16

(Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

2. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni del presente Statuto e l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio in prima ed in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i tre quinti delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai Comuni consorziati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 17

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati, o da un proprio delegato per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della stessa.

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Art. 18

(Presidente dell'Assemblea)

1. Il Presidente dell'Assemblea Consorziale presiede l'Assemblea, ne firma le deliberazioni ed i verbali delle sedute, nonché compie tutti gli atti che gli sono demandati dalle leggi, dal presente Statuto, dai regolamenti del Consorzio, o da deliberazioni dell'Assemblea.

2. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, o impedimento, sono assolte dal Vice Presidente. Qualora sia assente, o impedito, anche il Vice Presidente, lo sostituisce il componente dell'Assemblea più anziano in età.

Capo II - Consiglio d'Amministrazione.

Art. 19

(Funzioni)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 20

(Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai consiglieri almeno tre giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente, anche in via telematica.

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la pubblicazione sull'Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario del consorzio. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

Art. 21

(Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e dai Consiglieri eletti per un periodo di cinque anni dall'Assemblea per appello nominale, in numero non inferiore a due e non superiore a sei (compreso il vice Presidente), definito dall'Assemblea stessa prima dell'elezione.

2. L'elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio d'Amministrazione è formato sulla base di un avviso pubblico, approvato dall'Assemblea consortile.

3. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

4. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono essere prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l'Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili per una sola volta.

Art. 22

(Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. La revoca per giusta causa dei Consiglieri è pronunciata dall'Assemblea Consorziale con le maggioranze previste per la nomina.

2. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

3. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

4. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

5. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea consortile, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

6. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea consortile.

7. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

8. Le dimissioni di oltre la metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 23

(Funzioni)

1. Il Presidente del Consorzio:

- a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) presiede il Consiglio di Amministrazione e ne sottoscrive le deliberazioni;
- c) assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione dello stesso e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza. Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza;
- d) sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di Amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali;
- e) attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.

2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea consortile, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 24

(Elezioni)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.

2. Con le stesse modalità previste al primo comma del presente articolo l'Assemblea elegge un vicepresidente scelto tra i Consiglieri di amministrazione, che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito anche il vicepresidente, lo sostituisce il Consigliere più anziano d'età.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 25

(Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.

2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un

membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 26

(Segretario del Consorzio)

1. Il Presidente del Consorzio nomina, tra gli iscritti o già iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali il Segretario del Consorzio, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i Comuni.
2. In caso di assenza, o impedimento, del Segretario le sue funzioni sono svolte da un membro dell'Assemblea, o del Consiglio di Amministrazione, designati dai rispettivi Presidenti.

Art. 27

(Personale)

1. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva del Consorzio, ovvero comandato dai Comuni consorziati, ovvero distaccato od assunto secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza. Il consorzio disciplina, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
3. Il consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'ente, secondo criteri di economicità.
4. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento della propria attività.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 28

(Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene gestito secondo le norme di legge.

5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 29

(Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con la stipula di mutui passivi, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.

2. Gli appalti di lavori, le forniture e servizi, le vendite, gli acquisti, le permutate e le locazioni sono disciplinati da apposito regolamento del Consorzio.

Art. 30

(Disposizioni finali)

1. L'Assemblea del Consorzio provvede entro il 31 dicembre 2008 all'aggiornamento delle quote consortili in ragione della popolazione di ciascun Comune. Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione nessun ente consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
2. Nelle more dell'adozione da parte del Consorzio dei regolamenti degli uffici e dei servizi e degli altri regolamenti di organizzazione, hanno vigore, in quanto applicabili, i regolamenti del Comune ove ha sede il Consorzio.
3. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.